

ACCORDO RAGGIUNTO TRA FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL E CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP. E AGCI

IPOTESI di ACCORDO CCNL Dipendenti Cooperative agricole

Nella notte del 18 dicembre 2020, dopo mesi di trattative tutta svolta in modalità telematica, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno sottoscritto con AGCI-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare, l'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, valido per il quadriennio 2020-2023.

Il confronto svoltosi in un contesto di crisi sanitaria, sociale ed economica, causa Covid-19, si è concluso con un accordo che migliora diritti e tutele per le lavoratrici e i lavoratori del settore, stabilendo un incremento economico superiore all'Ipca stimata per il quadriennio 2020-2023.

Il rinnovo ha dovuto tener conto della disomogeneità dei vari settori produttivi a cui si applica questo contratto nazionale, che hanno avuto performance economiche molto diverse tra loro.

DI SEGUITO, I CONTENUTI PRINCIPALI DELL'INTESA RAGGIUNTA, che diventeranno applicative dopo la consuntivazione delle Lavoratrici/Lavoratori, che avverrà entro il 28 febbraio 2021.

DECORRENZA E DURATA - art. 2

Il contratto ha durata quadriennale, **dal 1.1.2020 al 31.12.2023**, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.



APPALTI - art. 4 bis

E' stata inserita la normativa di riferimento in materia di **lavori transnazionali**: le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatrici norme che rispettino le leggi vigenti, che garantiscono sia l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici sia di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche. Inoltre, viene implementato il-comma 5, definendo che i lavoratori di aziende appaltatrici possono usufruire dei servizi, come ad esempio mensa e spogliatoi, previsti per i lavoratori dell'azienda appaltante, con intese tra azienda appaltante e appaltatrice nel rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

DIFESA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA – art. 5 bis nuovo articolo

È stato inserito un **importante articolo sulla difesa della dignità della persona**, in coerenza ed in continuità con l'accordo interconfederale del 30 gennaio 2020, per il contrasto delle molestie e delle violenze di genere nei luoghi di lavoro come di ogni forma di discriminazione.

AMBIENTE E SALUTE - art. 7

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori **vengono aumentate le ore di agibilità degli RLS** da 40 a 42 ore annue, per ogni rappresentante.



Inoltre, **in sede aziendale verrà valutata la necessità di aumentare il monte-ore di formazione obbligatoria per gli RLS** fino ad un massimo di 8 ore annue da aggiungere alle 32 già normate.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTEGRATIVI - art. 12

E' stato definito che gli *Organi di gestione del Filcoop Sanitario* definiranno un **piano facoltativo aggiuntivo di prestazioni sanitarie** con relative modalità operative a favore e a carico degli Operai.



Sede di UDINE

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine
☎ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisli.it

Sede di GEMONA

Via Roma, 148 - 33013 Gemona
☎ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisli.it

Sede di PORDENONE

Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone
☎ 0434 549914 - fax: 0434 45085
e-mail.: fai.pordenone@cisli.it

Sede TRIESTE GORIZIA

Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia
☎ 0481 533321 Fax 0481 34615
e-mail fai.gorizia@cisli.it

ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ - art. 22

È stata riformulata la parte relativa alla “banca ore”, stabilendo che il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di **riposi compensativi** da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale.

Inoltre, **le maggiorazioni retributive**, ove contrattualmente previste, saranno corrisposte con la retribuzione del mese in cui avviene la prestazione lavorativa.

FERIE - art. 29

Vengono inserite **le ferie solidali** che possono essere “cedute” per complessivi 10 giorni annui ad altri lavoratori occupati nella stessa azienda, al fine di poter assistere per particolari condizioni di salute i figli conviventi, il coniuge e il convivente. Questi lavoratori possono fare richiesta per un massimo di 30 giorni per ciascuna istanza, esibendo certificazione medica comprovante.

CONGEDI e PERMESSI - art. 30

Sono state introdotte **8 ore annue di permesso retribuito**, anche frazionabili, **per assistere i genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni** nell’ipotesi di: ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.

Altresì, al fine di sostenere le **donne lavoratrici vittime di violenza** nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, **È STATO PREVISTO UN CONGEDO RETRIBUITO DI 2 MESI, aggiuntivi** ai 3 mesi previsti dalla legge, a carico della cooperativa. La lavoratrice a **tempo determinato**, nel caso di percorsi di reinserimento, può esercitare il diritto di riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso e il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda.

MATERNITÀ - nuovo articolo 30 bis

È stata trovata un’intesa sul tema dell’integrazione al **congedo obbligatorio di maternità**, rispetto alla precedente formulazione contrattuale: *l’impresa a decorrere dal 1.1.2017 integrerà la prestazione erogata dall’Inps per un massimo di 5 mesi alle operaie a tempo indeterminato e alle impiegate*. Alle **operaie a tempo determinato** invece, se in costanza di rapporto di lavoro, dal mese successivo alla stipula della presente intesa, *sarà corrisposta l’integrazione con le modalità semplificate sotto riportare, per un massimo di 5 mesi pari a 130 giornate massime*.

Livello	Importo giornaliero integrazione	Livello	Importo giornaliero integrazione	Livello	Importo giornaliero integrazione
3	€ 5,31	5	€ 4,70	7	€ 4,23
4	€ 4,94	6	€ 4,56	Area N.P.	€ 3,57

➡ AUMENTO ECONOMICO ↻

L’aumento salariale, a parametro 111 – 5° livello, è di 66 € a regime, da erogarsi in 4 tranches:

Livello	parametro	Aumenti				Aumento totale
		1/12/2020	1/12/2021	1/10/2022	1/11/2023	
Livello 1	151,70	13,67	24,60	25,97	25,97	90,21
Livello 2	136,38	12,29	22,12	23,35	23,35	81,11
Livello 3	125,53	11,31	20,36	21,49	21,49	74,65
Livello 4	116,72	10,52	18,93	19,98	19,98	69,41
Livello 5	111,00	10,00	18,00	19,00	19,00	66,00
Livello 6	107,78	9,71	17,48	18,45	18,45	64,09
Livello 7	100,00	9,01	16,22	17,12	17,12	59,47
Area nn prof.	84,35	7,60	13,68	14,44	14,44	50,16